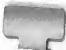
OSSERVAZIONI DEL CANONICO BALDASSARRE NALDI DI MONTECARLO...

Baldassarre Naldi









OSSERVAZIONI

DEL CANONICO BALDASSARRE NALDI

DI MONTECARLO

SUL VOTO EMESSO



DAL PROF. CAV. COMM. PAOLO SAVI

per il Divieto di Caccia



LUCCA
TIPOGRAFIA DI B. CANOVETTI
1866





DISCORSO [illegible]

DEL [illegible]

DI [illegible]

DAL [illegible] 56 venne emanata la nuova legge sulla [illegible] re grandissimo, nel [illegible] dirò ancora gli errori [illegible] igliai però che in quei [illegible] capace un Governo di [illegible] perchè agiva sempre di [illegible] ai consultare persone pe[illegible] le quali voleva disporre; [illegible] dispotismo, a cui eravamo [illegible] getti. Peraltro, come appas[illegible] dovei soffrire di male in cuo[illegible] one, e assoggettarmi alla sua [illegible] poter proferire parola in con[illegible] allora sarebbe stato delitto di [illegible] opposti, anche con valevolis[illegible] volontà del Granduca. Ora che [illegible] ide leggi è lecito ad ognuno [illegible] ri sentimenti, credo mio debito

rendere di pubblica ragione gli errori che in detta legge si contengono, affinchè ci venga provveduto.

Passerò di volo sull'articolo primo, nel quale si dice — La caccia senz'armi, e l'aucupio sono permessi ad ogni persona — per fare osservare solamente, che, mentre con ogni mezzo di aucupio si prendono moltissimi uccelli e non si spende nulla; al contrario col fucile non si fa la millesima parte di caccia, e si paga una tassa sproporzionata.

Non parlerò dell'articolo quinto, col quale vennero proibite le penere di quattro crini, surrogandovi quelle composte di soli due, perchè 15 giorni dopo che venne alla luce, dietro una istanza da me avanzata al Ministero di Grazia e Giustizia, nella quale si esponevano sufficienti ragioni, fu costretto il Ministro stesso a derogarvi, e concedere di nuovo quelle composte di quattro crini, state sempre permesse da tempo immemorabile.

È giustissima la disposizione dell'articolo sesto, e perciò lo passo sotto silenzio, fermandomi un poco sul settimo, il quale è così concepito — Qualunque maniera di caccia, o d aucupio è vietata sul suolo ricoperto di neve — Ma, mio Dio, poteva esprimersi il legislatore in modo peggiore? Chi è che non vede che quando si fosse tolta la neve da una tesa qualunque, col mezzo di pale o granate, si sarebbe deluso ogni modo di tra-

sgressione? Non sarebbe stato assai più conveniente il dire — Qualunque maniera di caccia, o d'aucupio è vietata *in tempo* di neve? —

Articolo ottavo — La caccia col fucile è vietata da un'ora dopo il tramonto, ad un'ora prima del levar del sole — Con questo articolo non si sa qual sia stato lo scopo della legge, se non che di quella complicanza che hanno avuto sempre le Leggi di Toscana, per cui si è dovuto ricorrere ogni volta alle eccezioni. Infatti col paragrafo secondo esclude da questo divieto la caccia nei paduli, che si fa la maggior parte di notte. Quello poi che veramente meno aggrada è il paragrafo terzo, col quale viene minacciato di multa colui che in tempo di notte porta il fucile carico! Vedete pretensione! Il cacciatore che per portarsi al padule è obbligato tante volte a partire dalla propria abitazione nella metà della notte, tempo in cui è assai facile esser molestati, non potrà servirsi del fucile se non che come un bastone, e dovrà lasciarsi aggredire, e derubare bisognando, senza potere opporre resistenza alcuna! Un'altra disposizione poi anche più restrittiva della onesta libertà, è quella di dovere scaricare il fucile quando si parte da casa (poichè non può presumersi che da alcuno si tenga di notte tempo il fucile scarico nella propria abitazione) per doverlo poi ricaricare arrivati al luogo della caccia!

Coll'articolo nono poi, il quale determina il tempo del generale divieto dal giorno 21 febbraio fino al 31 agosto, si è dovuto ricorrere, secondo il solito, alla eccezione di estendere uno dei termini quando il Carnevale si protrae al di là del 20 febbraio. E qui son costretto a ripetere quello che ho già detto, cioè, che non vi può essere peggiore legislazione di quella soggetta a continue eccezioni, poichè la complicanza delle leggi dà luogo sempre a innumerevoli inconvenienti. In questo caso, quanto sarebbe stato meglio aver presa l'epoca del Carnevale più esteso, e fissato a quel giorno il divieto?

Non mi occuperò per amor di brevità degli altri articoli, e mi fermerò sull'articolo 15, e segnatamente sul paragrafo secondo, col quale si permette in tempo di divieto la caccia delle beccacce nei *laghi, nei paduli, e nelli stagni!* Ma, Dio buono, qual cacciatore si è condotto mai ad ammazzar le beccacce nei *laghi, nei paduli,* e *nelli stagni?* Chi non sa che la beccaccia è animale esclusivamente boschivo? Io in tutto il corso della mia vita, buona parte della quale è ho dedicata al divertimento della caccia, non mi son trovato che una sola volta ad ammazzare una beccaccia in padule, ma in una macchia di vetrice, e precisamente nel dì 19 novembre del 1850, annata memoranda per il grande asciuttore che aveva ridotto il padule come i boschi. Mai peraltro, assolutamente mai, si è dato di

trovare una beccaccia in padule nei mesi di marzo, e di aprile, come suppone il citato articolo: chè anzi nei detti mesi, cioè nel ripasso, le beccacce pare che schivino i luoghi umidi, poichè si trovano quasi sempre sul crine dei poggi, e talvolta dei più sassosi. Ora, ammesso, come è indubitabilmente vero, che le beccacce non si fermino nei *laghi, nei paduli, e nelli stagni*, è forza dedurne per legittima conseguenza, che la precitata legge del 3 luglio 1856 ad altro non è bastata che a fomentare continue trasgressioni. E valga il vero: quando mai si sono veduti i banchi dei rivenditori di uccelli sui mercati delle città rigurgitanti di beccacce, come in seguito di detta legge? Che non siano state ammazzate nei *laghi, paduli ec.*, è certissimo; dunque sono state ammazzate tutte nei boschi.

Dopo tali avvertenze non mi fu più possibile di occuparmi della ridetta legge, e viepiù mi persuasi che fosse parto esclusivo del Governo di Leopoldo Secondo, il quale sapeva di caccia un po' meno di quello che so io di astronomia, che non l'ho mai studiata.

Ma la mia opinione fu ben presto cangiata negli ultimi di febbraio di quest'anno 1866, quando mi capitò sott'occhio uno scritto del professore Paolo Savi di Pisa, intitolato — *Voto sui termini utili per il divieto di caccia ec.* — pubblicato dal Consiglio Provinciale di Pisa nel dì 11 gennaio 1866, unito ad una elaborata memoria

del medesimo professore intitolata — *Considerazioni sulle antiche leggi toscane concernenti la caccia* —. Quando ebbi letto con tutta ponderazione quello scritto, venni in piena cognizione che il detto sig. prof. Savi era stato il principale autore, o perlomeno il primo ispiratore della legge del 3 luglio 1856.

Fu questa per me una tale sorpresa, che mi determinò a scrivere il presente opuscolo, in risposta e confutazione delle massime emesse nella citata memoria.

Prima di tutto però mi protesto di professare per il prof. Savi una tale stima, quale appunto gli si conviene, come ad uno dei più eletti ingegni italiani, non solo in fatto di zoologia, ma universalmente in tutta la storia naturale, e in tant'altre scienze, delle quali va adorno; ma segnatamente poi in quello di preparare gli uccelli, ed altri animali in guisa tale, che nessuno ha mai raggiunto la sua capacità: tolchè non palpandoli, appariscano assolutamente vivi, e in pieno esercizio della loro libertà. Ma in materia di caccia, e precisamente nel determinare il tempo pel divieto della medesima, ho tutto il fondamento di credere, che alla sua abilità teorica non corrisponda quella pratica.

Ed infatti: egli distingue benissimo in tre categorie gli uccelli ai quali noi facciamo la caccia: cioè, in uccelli *stazionari*, uccelli *migratori*, e uccelli *di passaggio*. Conviene poi che per gli

uccelli di passaggio, i quali non nidificano nei nostri paesi, può considerarsi il divieto come superfluo. Dietro queste di lui opinioni, non so comprendere come mai abbia creduto di dovere estendere il divieto per gli uccelli di passaggio al 21 di febbraio! Con prove di fatto posso assicurare che i tordi, merli, sasselli, e le beccacce, con molti altri uccelli di terra, non solo non hanno terminato il loro ripasso al 20 di febbraio, ma in molti anni, specialmente quando fa il freddo tardi, non l'hanno neppure cominciato. Difatti, l'anno passato, cioè nella primavera dell'anno 1865 passarono i mesi di gennaio febbraio, e si arrivò al 20 di marzo, senza aver veduto un tordo, nè una beccaccia; sicchè i poveri tenditori, e cacciatori furono obbligati a lasciare le loro cacce nel dì 20 febbraio, ultimo giorno permesso della citata legge, restando condannati a perdere molte spese di tempo e di danari, senza avere la sodisfazione del divertimento neppure di un giorno solo. Dopo il 20 di marzo vennero in tutta Italia un numero tale di tordi e beccacce, che le più antiche tradizioni non ricordano l'uguale Cosa successe allora? Tesero con ogni specie di ordigni i tenditori, cacciarono coi fucili generalmente tutti coloro che non curarono i rigori della legge; e rimasero ingiustamente esclusi dal più bel divertimento tutti quelli che n'ebbero timore. Ecco gli effetti degli errori della legge!

Il prof. Savi conviene ancora, ed io con lui, che la diminuzione degli uccelli nei nostri luoghi deriva da tutt'altre cause che dalla persecuzione dell'uomo, cosa ottimamente provata nel cap. 5 della citata memoria. Se dunque conviene di questa verità, perchè non consigliare di stabilire il limite della caccia fino a tutto marzo, epoca in cui gli uccelli di passaggio sono quasi tutti ritornati ai luoghi delle loro cove? Varrà forse la ragione del rispetto agli uccelli indigeni? Quali uccelli indigeni ha la provincia di Pisa? Quali la provincia di Lucca? Tutto al più si può calcolare a una coppia di merli ogni 4 miglia di distanza, e qualche fringuello, che rarissimamente col fucile, ma che mai si prendono con qualunque sorta di tesa. Non parlerò degli uccelli minuti di becco fine che vengono a covare nei nostri paesi, poichè quelli non giungono fra noi se non che alla fine di aprile, e nei primi di maggio. Dunque per questa microscopica quantità di uccelli indigeni, in confronto del numero grande di quelli di passaggio, dovremo essere privati della utilità, e del piacere di prendere questi, che dopo due o tre giorni non si vedono più? Questo è quello che non capirò giammai.

Io non dubito di affermare che nelle provincie tutte della Toscana sarebbe inutile il divieto di caccia, poichè viene da sè stesso per la mancanza assoluta di uccelli. Ciò nonostante per una remora alla passione innata nell'uomo di perse-

gnitare gli uccelli, è bene che sia stabilito, e che sia fatto osservare con tutto il rigore, ma però dentro i limiti della convenienza e della giustizia.

Se io avessi avuta la fortuna di sedere nel Consiglio Provinciale di Lucca, al quale sono sottoposto, ecco cosa avrei proposto riguardo al divieto di caccia:

1.° Che la caccia in generale, cioè tanto nei paduli che nei boschi avesse principio col primo giorno del mese di agosto, epoca nella quale non v'è più un uccello che abbia il nido, e nella quale esiste sempre nei nostri luoghi una buona parte degli uccelli estivi, che alla prima pioggia di detto mese emigrano senza indugio.

2.° Avrei proposto come termine della caccia nei boschi l'ultimo giorno di marzo, epoca nella quale hanno finito il ripasso le beccacce e i tordi, uccelli che non si è dato mai esempio che abbiano covato in questi luoghi.

3.° Finalmente, per i paduli avrei proposto il termine a tutto il mese di aprile, come si è sempre praticato nel padule di Lucca ai tempi del Governo ducale. Infatti, i crocccoloni, o *pasqualini*, come si chiamano da noi, non si vedono se non che negli ultimi di aprile, e molte volte nel mese di maggio, come accadde precisamente nell'anno 1862, nel quale cominciarono nel dì 26 aprile, e seguitarono costantemente fino al 20 maggio: e ne passarono in copia tale che i caccia-

tori ne ammazzarono da 12 a 18 per ciascheduno tutti i giorni indistintamente; sempre in contravvenzione alla legge. Dal che ne resulta che si potrebbe estendere la caccia nei paduli anche per tutto maggio, come prova benissimo il più volte nominato sig. prof. Savi nella sua memoria; con la differenza però di permettere l'uso del fucile, poichè non v'è mezzo di aucupio per prendere i eroccoloni che sono per il gusto i più squisiti uccelli che si conoscano; e che più di tutti si allontanano da noi nel tempo delle loro cove. Nè vi è da temere che detti uccelli con tutti gli altri di passaggio possano diminuirsi per essere troppo protratto il permesso di ucciderli, essendo stabilito nell'ordine della Provvidenza che tutti gli esseri creati non possano soffrire diminuzione nè accrescimento se non *ad tempus*, per il solo scopo di mantenere l'equilibrio necessario alla loro esistenza. Chè se gli uccelli in generale dovessero essere diminuiti colla caccia del fucile, si accerti il prof. Savi, il quale si dimostra tanto avverso, che in breve tempo (mi sia permessa l'espressione) gli uccelli farebbero la caccia agl'uomini.

Che le suddette facoltà non siano estendibili a tutto il Regno è cosa incontrastabile; perchè in quelle provincie ove abbondano le starne, e ove mancano i paduli, non dovrebbe estendersi la caccia che all'ultimo giorno di febbraio (non mai però al dì 20), epoca nella quale le starne si so-

no già accoppiate: e per questa ragione ha fatto benissimo il R. Governo a rilasciare ai Consigli provinciali la facoltà di determinare l'apertura e la chiusura della caccia.

Per le ragioni esposte non dubito punto che il nostro Consiglio Provinciale di Lucca, nel quale vi sono uomini versatissimi in materia di caccia, si lasci persuadere dal voto emesso dal ridetto sig. prof. Savi, lusingandomi che sia per prendere in considerazione le mie osservazioni.

E poichè il summominato sig. prof. Savi, fra l'altre cose che non sono adatte ai nostri tempi, fa menzione di speciali permessi di caccia nella sua citata memoria, dirò che l'uso dei *Patentini*, inveterato sotto il cessato Governo granducale, contiene un non so che di ridicolo, e che troppo ricorda i *beati tempi*. Mi spiegherò meglio: accenna a certe disposizioni da cui rifugge la mente al solo pensarvi. Difatti; qual maggior vessazione può darsi a un povero cacciatore, di quella di esser costretto ogni 15 giorni (1) a chiedere un nuovo permesso, e a sborsare nuova-

(1) Qui s'intende parlare del famoso *Patentino* per la caccia delle quaglie, dal 15 agosto al 1.° di settembre concesso colla citata legge del dì 3 luglio 1856. Con questo speciale permesso si autorizza soltanto la caccia delle quaglie: talchè qualunque altro animale (ed in quell'epoca ve ne sono moltissimi di ogni specie) si alzi al cacciatore, deve guardarsi dal tirargli se non vuol cadere nella trasgressione!

mente danari, mentre che la licenza di cacciare col fucile è assai ristretta e molto cara fra noi? Quest'abuso dei *Patentini* farà benissimo il R. Governo a toglierlo del tutto di mezzo, stabilendo in tutto il Regno una tassa fissa per il porto d'arme, e per la licenza di cacciare col fucile, e facendo così un altro passo verso la completa e tanto desiderata unificazione legislativa.

Ora che ho esposte nel miglior modo che mi è stato possibile le ragioni di permettere la caccia nei sunnominati tempi, non posso a meno di fare appello al R. Governo, affinchè con rigorose leggi faccia osservare il generale divieto, e soprattutto sia più attivo nell'inibire la caccia a tutti coloro che mai si muniscono delle respettive facoltà.

Non si sa poi come conciliare le difficoltà pressochè infinite per ottenere la licenza di caccia, con la rilassatezza di lasciar cacciare tutti senza eccezione, con disdoro del Governo, e con scapito manifesto del pubblico erario.

O il Governo tolga tutte le noiose difficoltà che s'incontrano per ottenere la licenza, cominciando da quella di ridurre la tassa, e così avrà maggiore incasso e minori trasgressioni, o il Governo sia più vigilante nell'impedire di cacciare a tutti coloro che senza licenza lo fanno, tanto nei tempi permessi quanto in quelli proibiti, con una sfacciataggine la più ributtante.
